

Art. 1 Campo di applicazione

Le prestazioni di trasloco soggiacciono alle seguenti condizioni della categoria professionale delle ditte di trasporto, nella misura in cui tali norme non contrastano con altre di diritto imperativo.

Le norme del Codice delle Obligazioni Italiano, così come gli accordi dell'Unione Europea in merito al traffico di merce e persone su strada e rotte costituiscono le basi legali delle condizioni. Le presenti Condizioni generali sono intese quali complemento delle vigenti disposizioni legali. Accordi particolari che esulano dalle condizioni vanno presi per iscritto.

Art. 2 Generale

L'incarico di trasloco deve contenere tutte le indicazioni necessarie per un'ordinaria esecuzione, in particolare indicazioni sulla merce regolamentata (ad es. merce pericolosa) così come merce che necessita di particolari trattamenti.

Art. 3 Accettazione del trasloco in generale

Ogni contratto di trasloco presuppone che possa essere eseguito in condizioni normali: le principali vie di circolazione, nonché le strade ed i percorsi che conducono alle abitazioni, dove devono essere effettuati il carico e lo scarico, devono essere percorribili per i veicoli di trasporto. Il committente prende atto che gli automezzi del vettore sono delle seguenti dimensioni: alt. mt 4,00, largh. mt 2,55, lungh. mt 12

Nei giardini antistanti alle abitazioni e simili si ritengono condizioni normali di accessi 15 metri massimi di distanza tra veicolo ed ingresso dell'abitazione. Corridoi, scale, ecc. devono consentire un trasloco senza difficoltà. Si presuppone inoltre che le norme ufficiali ne ammettano l'esecuzione nel modo previsto. In tutti i casi il prezzo del trasloco viene aumentato in rapporto alle maggiori prestazioni fornite.

Art. 4 Doveri del trasportatore

Il trasportatore è tenuto a mettere a disposizione i mezzi di trasporto idonei al trasporto concordato e per il momento convenuto. Il trasportatore esegue il mandato in conformità al contratto e con la diligenza richiesta. La consegna presso il luogo di destinazione deve avvenire immediatamente dopo l'arrivo dei mezzi di trasporto e come concordato.

Art. 5 Doveri del committente

Il committente deve provvedere ad un adeguato imballaggio se a sua cura. Il committente deve notificare tempestivamente al trasportatore l'indirizzo del destinatario, il luogo di consegna e le indicazioni del luogo.

Il committente è tenuto a notificare al trasportatore ogni condizione particolare del bene trasportato, così come renderlo attento di ogni causa che ne potrebbe provocare il danneggiamento. Il committente deve provvedere affinché i lavori di trasloco e le operazioni di carico e scarico possano iniziare al momento concordato, rispettivamente subito dopo l'arrivo dei veicoli di trasporto. Salvo accordi separati diversi, il committente è tenuto a fornire al trasportatore ogni documento e/o autorizzazioni, in particolare quelli di circolazione e sosta del veicolo.

Il trasportatore deve avvisare il committente delle norme doganali esistenti. Il committente è tenuto a provvedere ai necessari documenti doganali ed è ritenuto responsabile della loro esattezza. Il committente risponde di tutte le conseguenze derivanti dalla mancata, dal ritardo nella presentazione e nell'incompletezza od inesattezza di tali documenti. Risponde nei confronti del trasportatore di tutti i costi risultanti delle procedure doganali e dei beni trasportati.

Il prezzo richiesto a copertura delle spese relative all'espletamento delle pratiche doganali si riferisce ad una procedura usuale. Soste prolungate in dogana e trattative particolari con le autorità competenti devono essere adeguatamente compensate al trasportatore. Il trasportatore non è tenuto ad anticipare noli, dazi e diritti doganali. Il trasportatore può richiedere al committente anticipi nella valuta corrispondente. Nel caso che il trasportatore anticipi i costi, il committente lo dovrà indennizzare per l'anticipo e gli interessi nonché l'eventuale perdita sul cambio monetario documentata.

Il committente deve rispondere di tutti i contrattempi, le pratiche e le spese aggiuntive derivanti a seguito di un ritardo da parte del committente stesso nell'accettazione della merce trasportata da parte del committente. Se non è possibile iniziare l'operazione di scarico entro un periodo di attesa di 4 ore, il trasportatore è autorizzato a depositare in magazzino la merce trasportata per conto e rischio del committente. In questo caso la sua responsabilità si limita alla scelta diligente del luogo di messa a magazzino.

Sono espressamente esclusi dal trasloco, denaro contante, carte valori, inclusi valori mobiliari, in particolare con carattere al portatore, o metalli preziosi.

Art. 6 Prezzo

Il prezzo viene calcolato secondo prestazione o a corpo. Sono escluse, **salvo accordi speciali**, le seguenti prestazioni:

- Imballo e disimballo dei beni oggetti di trasloco, soprattutto le spese supplementari per l'imballaggio non previsto e che deve essere eseguito dal trasportatore nel giorno del trasloco;
- La consegna ed il ritiro del materiale di imballaggio, nonché il relativo affitto o acquisto;
- Lo smontaggio e il montaggio di mobili complessi o mobili nuovi che richiedono un dispendio di tempo particolare o l'intervento di uno specialista;
- Il trasporto di frigoriferi - freezer di capacità superiore a 200 litri, pianoforti, pianoforti a coda, casseforti e altri oggetti di peso individuale superiore a 100 kg;
- L'applicazione e la rimozione di quadri, specchi, orologi, lampade, tendaggi, installazioni, ecc.;
- Spese supplementari derivanti dal trasporto di oggetti che deve avvenire attraverso finestre e balconi;
- I premi delle assicurazioni sul trasporto;
- le operazioni doganali, la dogana, le spese doganali e le tasse;
- i pedaggi stradali e le spese per il traghetto, nonché le tasse amministrative di ogni tipo;
- spese o prestazioni supplementari nell'interesse del trasloco anche senza particolari incarichi;
- spese supplementari dovute ad intermittenza o in caso di blocco od impraticabilità della strada che impedisca al veicolo di trasporto di arrivare davanti al luogo di consegna. Ciò vale anche per tempi di attesa, sia per il veicolo di trasporto che per il personale, per i quali il trasportatore non ha colpa;
- ulteriori indennità adeguate per il facchinaggio della merce attraverso percorsi più lontani o inusuali, nella misura in cui tale circostanza non è stata determinata espressamente al momento della conclusione del prezzo, come pure le spese supplementari derivanti da percorsi più lunghi, nella misura in cui la via diretta risultasse chiusa o intransitabile. L'applicazione e la rimozione di elementi di illuminazione e di altri apparecchi collegati alla corrente elettrica non possono essere effettuati dal personale addetto al trasloco.
- Validità contratto 60 giorni dalla firma e acconto.

Art. 7 Pagamento

Il pagamento dei traslochi deve essere effettuato in contanti. In caso di trasloco all'estero è necessario corrispondere il saldo in anticipo. La merce del trasloco è esigibile prima dello scarico.

Art. 8 Diritto di disporre e di revoca del committente

Il committente ha il diritto di disporre in modo diverso un trasloco in fase di esecuzione dietro rimborso di spese e degli svantaggi derivanti per tale motivo al trasportatore.

La revoca del contratto da parte del committente deve avvenire per iscritto. In caso di revoca da parte del committente nei 14 giorni precedenti il pianificato trasloco, sarà dovuto il 30% dell'importo convenuto nell'offerta, nel senso di un saldo forfettario per costi, prestazioni espletate e disturbi del trasportatore. In caso di revoca da parte del committente nelle 48 ore precedenti il pianificato trasloco, sarà dovuto l'80% dell'importo convenuto nell'offerta.

Qualora il trasportatore sopportasse maggiori pregiudizi, il committente è tenuto al loro risarcimento.

Art. 9 Diritto di ritenzione

Qualora la merce trasportata non venisse ritirata o in caso di mancato pagamento delle prestazioni del trasportatore riguardanti il trasloco stesso, quest'ultimo potrà ritenere la merce fino a concorrenza dell'importo scoperto per dette prestazioni o depositarla a spese del committente.

In questo caso, il trasportatore potrà esigere dal committente per iscritto di provvedere al versamento dello scoperto nel termine di 30 giorni. Tale messa in mora dovrà contenere la comminatoria secondo la quale il trasportatore, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, potrà provvedere senza ulteriori formalità alla vendita a trattative private della merce (secondo la propria valutazione, procederà alla vendita per trattativa privata o nel caso in cui i beni non avessero valore materiale, procedere al trasporto in discarica).

Art. 10 Responsabilità

Il trasportatore è responsabile dei danni causati da comprovata colpa grave del proprio personale. Egli è responsabile solo nella misura in cui non dimostri di aver applicato la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questo tipo, o che il danno si sarebbe verificato anche nel caso in cui fosse stata applicata tale diligenza. In nessun caso la sua responsabilità si estende oltre a quella dei trasportatori ufficiali che prendono parte al trasporto (ferrovia, società di navigazione o di traffico aereo, posta, ecc.).

Il trasportatore è responsabile solo della merce trasportata il cui imballaggio è conforme ai normali requisiti di trasporto. Pertanto oggetti fragili, lampade, paralumi, piante e altri apparecchi tecnici (TV, Computer, ecc.) necessitano di un imballaggio adeguato. Il trasportatore è responsabile per danni al contenuto di casse e di altri contenitori solo se le operazioni di imballo e disimballo sono state effettuate dal proprio personale o dal personale ausiliario da lui incaricato. La responsabilità del trasportatore si limita comunque ai costi di un'eventuale possibile riparazione, oppure un'indennità per minor valore. E' esclusa ogni pretesa sostitutiva.

La responsabilità del trasportatore inizia con l'accettazione del trasloco e termina di regola con la relativa consegna presso la destinazione indicata dal committente, con la messa a magazzino in un deposito oppure con il trasferimento del carico ad

un altro trasportatore. Qualora il trasportatore venga incaricato di trasportare la merce ad un altro vettore di trasporto, la sua responsabilità termina con la consegna della merce.

La responsabilità del trasportatore per danneggiamento o perdita della merce è limitata al suo valore usuale di mercato al momento del danneggiamento o della perdita, al massimo questi risarcirà gli eventuali danni corrispondendo al committente la somma di € 6,20 al Kg delle merci danneggiate o perdute. La responsabilità del trasportatore è limitata ad un importo massimo euro 20.000,00 per evento di responsabilità (riservati particolari accordi assicurativi conclusi).

Il vettore è responsabile per perdita o danni ai beni trasportati solo in caso di colpa grave. In deroga all'art. 1696 c.c. la responsabilità del vettore è limitata alla cifra minore tra:

- € 250,00;
- Il valore della perdita o danneggiamenti effettivi del bene;
- Il valore effettivo del bene, come appreso determinato, senza riferimento alla sua attività commerciale o al suo valore particolare per il committente.

Art. 11 Esclusione della responsabilità

Il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità qualora lo smarrimento o il danneggiamento sia stato causato da un errore del committente, da un'istruzione impartita da questi senza alcun intervento del trasportatore, da difetti propri della merce traslocata o da circostanze indipendenti dalla volontà del trasportatore.

In caso di rottura o di danneggiamento di cose particolarmente a rischio, quale marmo, piatti di porcellane e vetro, cornici, lampadari, paralumi, apparecchi radio e televisori, computer-hardware, software, perdite di dati, ed altri oggetti particolarmente fragili (piante, animali, ecc.), il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità a condizione che abbia adottato le normali misure di precauzione.

Sono esclusi dalla responsabilità denaro contante e carte valori, il trasportatore non si assume alcuna responsabilità per oggetti preziosi di valore quali gioielli, documenti, oggetti di arte, antichità, oggetti da collezione.

Nel caso che al trasportatore venga consegnato un elenco degli oggetti con indicazioni dettagliate del valore e sulla base di questa documentazione venga stipulata un'assicurazione di trasporto, il committente gode unicamente di questa copertura assicurativa.

Il vettore provvederà al riattacco dei pensili sui muri tradizionali, esclusi quelli costruiti in calcestruzzo, comunque in materiali di consistenza equivalente. Il vettore non assume alcuna responsabilità per rotture e/o danni a impianti elettrici, idrici, telefonici esistenti sottraccia che dovessero verificarsi per il montaggio di ganci, chiodi, tasselli ecc. Sono esclusi espressamente lavori e/o allacci idraulici, elettrici e di muratura, riattacco quadri, tende da sole e da appartamento, mensole, lampadari e punti luce in genere escluse altresì modifiche anche parziali di mobili. Ogni prestazione e/o servizio al di fuori di quanto fin qui precisato e comunque non espressamente prevista nel preventivo, non è da ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito e dovrà essere valutata autonomamente.

Il trasportatore non risponde per danni ai beni durante le procedure di carico e scarico anche se ciò avviene per mezzo di gru o cose simili e qualora la loro volumetria o il loro peso non si prestino al luogo di carico e scarico e questo a condizione che il trasportatore ha reso attento di ciò il committente o il destinatario e questi ultimi abbiano comunque preteso l'esecuzione della prestazione. Ugualmente per danni causati a pareti, finestre, pavimenti o corrimano della scala. Il trasportatore non è responsabile di danni causati da incendio, incidenti, guerre, scioperi, cause di forza maggiore o un incidente provocato da terzi al mezzo di trasporto.

Qualora le procedure di ritiro o di consegna della merce venissero ritardate a causa di una panne, di un incidente o di influssi atmosferici o per altre cause per le quali il trasportatore non ha colpa, il mandante non ha alcuna pretesa per qualsivoglia risarcimento.

Senza accordo reciproco il trasportatore non risponde per ritardi causati dalla mancata messa a disposizione dei mezzi di trasporto o da un mancato rispetto dei termini regolamentari da parte di altre imprese di trasporto che partecipano al trasloco. I costi da qui derivanti (diritti di sosta, immagazzinamento temporaneo, ecc.) sono a carico del committente. Il trasportatore non è responsabile neppure di danni e perdite che possano essere riconducibili a tali circostanze. Il vettore non sarà responsabile in nessun caso per danni e/o perdite indirette di qualunque genere.

H) Oggetti non accettabili per il trasporto:

Il vettore non trasporterà denaro in qualunque valuta, oro, antichità, metalli preziosi, armi da fuoco, piante, tabacco, opere d'arte, pietre preziose, esplosivi, animali, beni deperibili, carbone e diamanti industriali, articoli soggetti alle restrizioni IATA, inclusi materiali pericolosi o combustibili, beni il cui trasporto sia proibito dalla legge di ciascun paese da, o attraverso il quale la spedizione venga effettuata.

Il vettore non accetterà per il trasporto documenti o pacchi non in regola con la vigente legislazione in materia postale. Non verranno inoltre accettate per il trasporto spedizioni che per termini di legge sono soggette ad immissione di bolla di accompagnamento, qualora questa non accompagni la spedizione stessa.

Il committente si impegna a rimborsare eventuali multe e/o penalità pagate dal vettore per contravvenzioni elevate dalle competenti autorità per violazioni di legge da parte del committente stesso.

Art. 12 Assicurazione del trasporto

A copertura dei rischi di trasporto il trasportatore, su esplicita indicazione del committente, procura un'assicurazione corrispondente dietro pagamento dei costi supplementari concordati. Un'assicurazione contro il rischio di rottura presuppone che gli oggetti in questione vengano imballati e disimballati dal trasportatore o dai suoi incaricati. Le somme assicurate devono essere stabilite dal committente e confermate all'inizio di ogni trasporto. In ogni caso l'assicurazione si ritiene valida alle condizioni ed alle clausole d'uso delle "condizioni generali per l'assicurazione dei trasporti di beni applicate in Italia per la merce in trasloco. Viene applicata comunque una franchigia a carico del cliente, salvo diverse ed espresse indicazioni, di euro 500,00.

Qualora il committente non faccia stipulare alcuna assicurazione, sarà egli stesso ad assumersi tutti i rischi per i quali il trasportatore non è responsabile secondo il tenore di queste condizioni.

Art. 13 Verifica e avviso dei difetti

Il committente deve esaminare la merce immediatamente dopo lo scarico. Le dichiarazioni a seguito di smarrimento o danneggiamento devono essere presentate immediatamente al momento della consegna della merce trasportata e devono essere comunque conformate per iscritto al trasportatore entro 8 giorni. I danni non riconoscibili esternamente devono comunque essere comunicati per iscritto al trasportatore entro un termine di 8 giorni dall'avvenuta prestazione (art. 1698 c.c.)

Tale termine è stabilito a pena di decadenza e oltre tale termine nessun reclamo potrà essere effettuato contro il vettore. Nessun reclamo sarà preso in considerazione dal vettore prima che tutti i costi ed oneri di trasporto siano stati pagati. L'importo di qualunque reclamo non potrà essere dedotto dai costi e oneri di trasporto dovuti al vettore.

Art. 14 Foro competente e diritto applicabile

Per tutte le divergenze che dovessero sorgere nell'adempimento della presente convenzione le parti eleggono il foro della sede del trasportatore. E' applicabile il diritto italiano.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196.

IL COMMITTENTE

IL VETTORE

Per accettazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 2° comma del codice civile.

IL COMMITTENTE

IL VETTORE